Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 207

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 19 agosto 1967** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di decorazioni al valor militare per attività partigiana

Decreto presidenziale 30 maggio 1967 registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1967 registro n. 76 Difesa, foglio n. 120

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare per attività partigiana.

MEDAGLIA D'ARGENTO

BORGHESE Gianguido di Donato, cl. 1902, da Parma. — Già provato da carcere e persecuzioni per la sua irriducibile opposizione alla dittatura, si votava tra i primi alla causa della libertà. Organizzatore instancabile e capace, creava i primi nuclei della resistenza divenendo poi l'animatore del movimento di liberazione della sua regione e ricoprendo cariche di alta responsabilità con intelligenza e abnegazione. Ricercato accanitamente e consigliato più volte di allontanarsi, preferiva restare a diretto contatto del nemico per contribuire più efficacemente a combatterlo. Con la sua continua, coraggiosa e capace azione contribuiva infine validamente a salvare da distruzione impianti di pubblica utilità e ad assicurare i rifornimenti alla città all'atto della liberazione. — Bologna, 9 settembre 1943-21 aprile 1945.

DALLA CA' Maria Antonietta fu Antonio, nata a Schio (Vicenza), il 7 febbraio 1922. — Giovane dotata di grande forza di animo e spirito di sacrificio, partecipava alla lotta partigiana assolvendo compiti di porta ordini e infermeria. Nel corso di un duro rastrellamento nemico era costretta insieme con un gruppo di partigiani a celarsi per diverso tempo in zona disabitata onde evitare la cattura. Resasi indifferibile, dopo cinque giorni di digiuno, la necessità di vettovaglie, si offriva volontaria, pur indebolita dagli stenti e dalla fame, per la ricerca di cibo nella zona accupata dal nemico. Con abilità e audacia riusciva così nonostante le precarie condizioni fisiche e le raffiche di mitra avversarie, a portare brillantemente a termine la sua generosa e pericolosa missione. — Posina (Vicenza), 11-17 agosto 1944.

MARANI Ettore fu Battista, cl. 1921, da Nogarole Rocca (Verona). — Giovane entusiasta e audace, già distintosi in precedenti combattimenti. Nel corso di un'ardita azione condotta di sorpresa contro un'autocolonna nemica assai superiore di forze ed armamento, veniva gravemente ferito ad un gamba. Superando il dolore e noncurante del pericolo, persisteva arditamente nella azione, tenendo testa al nemico fino all'arrivo di rinforzi. Trasportato all'ospedale dopo aver dato generosamente la precedenza ad altro ferito, sopportava stoicamente l'amputazione della gamba. — Nogarole Rocca, 25 aprile 1945.

MARCHI Romano fu Giovanni, cl. 1918, da Verona. — Si dedicava sin dal giorno stesso dell'armistizio alla lotta di resistenza organizzando i primi nuclei di partigiani nella sua zona. Arrestato, sopportava stoicamente due mesi di inaudite sofferenze finché, riconquistata la libertà, si trasferiva in altre zone dove organizzava reparti partigiani che guidava arditamente in numerosi combattimenti, dimostrandosi organizzatore infaticabile e combattente abile e coraggioso, contribuendo così in modo particolarmente valido al vittorioso esito della lotta di liberazione. — Val Policella Altopiano di Asiago Val Leogra Verona, settembre 1943-aprile 1945.

POZZI Cesare Giuseppe di Filippo, cl. 1914, da Ziano Piacentino (Piacenza). — Comandante di unità partigiana sempre primo nelle azioni più rischiose. Alla testa di un esiguo drappello non esitava ad opporsi all'attacco di un agguerrito reparto nemico. Attraverso arditissima manovra e alto spirito d'iniziativa, riusciva, pur sotto il rabbioso fuoco nemico, a sgominare l'avversario, abbattendo il comandante e catturando uomini, armi e munizioni. — Volpara di S. Maria della Versa, 14 febbraio 1945.

MEDAGLIA DI BRONZO

BOBBIO Scipione di Ettore, cl. 1905, da Polla (Salerno). — Ufficiale di S.M., entrava subito all'atto dell'armistizio nelle file della resistenza, dedicandosi con alta capacità e passione alla organizzazione di formazioni partigiane. Riuscito per due volte a tornare in libertà dopo la cattura e accanitamente ricercato, continuava, con esemplare sprezzo del pericolo e fermezza di animo, nella sua importante attività, coronandola con la fervida e feconda partecipazione alle giornate insurrezionali, riuscendo anche ad ottenere la resa di consistenti forze nemiche. — Fronte della Resistenza, settembre 1943-aprile 1945.

CARTA Sergio di Innocenzo, cl. 1921, da Benna (Vercelli). — Organizzatore ed animatore delle prime formazioni partigiane partecipava a tutto il periodo della lotta di resistenza distinguendosi in numerose azioni per capacità di comando e valore personale. Sorpreso con i suoi uomini, al ritorno da un attacco ad un posto di blocco, da un reparto avversario fortemente superiore, resisteva per molte ore al fuoco nemico finché, con una audace sortita, riusciva a rompere l'accerchiamento ed a riportare in salvo il suo reparto. — Zona di Vercelli, marzo 1944-aprile 1945.

D'ALTO Giuseppe di Antonio, cl. 1920, da Sala Consilina (Salerno). — Partecipava alla lotta partigiana in territorio straniero distinguendosi per piena dedizione a sprezzo del pericolo. Ferito gravemente nel corso di un'azione esplorativa in cui si era spinto fin sotto le postazioni nemiche e ricoverato in ospedale, sollecitava la sua uscita per tornare tra le file dei combattenti. Con la ferita ancora viva partecipava volontariamente ad altre rischiose azioni costituendo valido esempio di coraggio e spirito di sacrificio. — Sreni (Jugoslavia), 3 dicembre 1944-10 maggio 1945.

DAMIANO Rocco di Carmelo, cl. 1921, da Guardia Lombardi (Avellino). — Partecipava alla lotta partigiana in territorio straniero distinguendosi per ardimento e tenacia. Nel corso di un durissimo combattimento contro preponderanti forze nemiche, allo scopo di proteggere il ripiegamento del suo reparto, restava da solo e di propria iniziativa col fucile mitragliatore in posizione avanzata fortemente battuta dal tiro nemico. Gravemente ferito continuava a far fuoco e acconsentiva a farsi trasportare al posto di medicazione solo quando un commilitone si sostituiva a lui nell'audace compito. — Crni Vrh (Jugoslavia), 23 giugno 1944.

DEL PONTE Giuseppe di Gabriele, cl. 1917, da Verbania (Novara). — Partecipava con entusiasmo e alto spirito patriottico alla lotta partigiana in territorio straniero. Durante un violento combattimento, incurante dell'intenso fuoco avversario, si lanciava alla testa dei suoi uomini all'assalto di un fortino accanitamente difeso, riuscendo dopo cruenta lotta ad espugnarlo ed infliggendo al nemico gravi perdite. — Sarengrad (Jugoslavia), 12 aprile 1945.

GALIONI Odillo Domenico di Massimiliano, cl. 1920, da Sant'Elena (Padova). — Partecipava alla lotta partigiana con entusiasmo, ardimento e abnegazione. Durante una massiccia offensiva nemica accorreva in soccorso di una pattuglia circondata da forze avversarie e, sostenendo una lotta corpo a corpo, permetteva ai commilitoni di mettersi in salvo proteggendone la ritirata. Catturato in seguito a tale azione, sopportava la prigionia con sdegnosa fermezza. — Baraggia della Garella (Buronzo Vercelli), 26 marzo 1945.

GARANCINI Francesco Giuseppe di Enrico, cl. 1922, da Arcore (Milano). — Dotato di grande ardimento e indomito spirito combattivo effettuava con rara perizia numerose azioni partigiane. In duri combattimenti contro forze nemiche preponderanti risolveva più di una volta situazioni critiche con il suo personale, coraggioso intervento. Nel corso di una azione, con generoso altruismo, si metteva alla testa di una squadra di arditi ed effettuava un'audace incursione nelle file nemiche liberando e strappando da sicura morte un commilitone ferito. — Zona di Milano, settembre 1944-marzo 1945.

MENDENI Giacomo fu Giacomo, cl. 1912, da Bienno (Brescia). — Al comando di una squadra di partigiani attaccava con ardimento e decisione un forte presidio nemico. Circondato da forze preponderanti, riusciva ad aprirsi un varco con lancio di bombe a mano e a portare in salvo, benché ferito, i suoi uomini. — Bienno, 20 gennaio 1945.

PIAZZA Concetta di Antonio, cl. 1910, da Delia (Caltanissetta). — Dotata di alti sentimenti patriottici, partecipava all'attività del fronte clandestino di resistenza sopportando disagi e rischi e assistendo moralmente e materialmente quaranta prigionieri di guerra alleati fuggiti dai campi di concentramento all'atto dell'armistizio. Arrestata in seguito a delazione, sopportava con stoica fermezza e senza nulla rivelare brutali interrogatori, sevizie e lunghi mesi di carcere, fino alla liberazione. — Montecelio, Roma, 9 settembre 1943-4 giugno 1944.

ZANE Angelo Giuseppe di Francesco, cl. 1925, da Salò (Brescia). — Entrato volontariamente nelle file partigiane, si distingueva per capacità e coraggio. Allo scopo di liberare un partigiano ferito catturato dal nemico, non esitava ad attaccare arditamente, di sorpresa, con pochissimi uomini, la forte guarnigione avversaria riuscendo ad aver ragione del nemico ed a liberare il prigioniero. — Salò, 23 marzo 1945.

(7893)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1967, n. **702.**

Autorizzazione al Fondo pensioni per il personale della Banca Nazionale del Lavoro, con sede in Roma, ad acquistare un complesso immobiliare.

N. 702. Decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il Fondo pensioni per il personale della Banca Nazionale del Lavoro, con sede in Roma, viene autorizzato ad acquistare, dalla Società a responsabilità limitata « Costruzioni Alfredo Bellini », con sede in Roma, per il prezzo di lire 750.000.000, un complesso immobiliare costituito da tre villini (A-B-C) sito in Roma alla via Gerolamo Belloni, 115.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *agosto* 1967
Atti del Governo, registro n. 212, *foglio n.* 123. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 1967, n. **703.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della Parrocchia di S. Giorgio Martire, nel comune di Toano (Reggio Emilia), con quella di S. Sebastiano Martire, nel comune di Montefiorino (Modena).

N. 703. Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Reggio Emilia in data 5 novembre 1966, relativo all'unione temporanea « aeque principalis » della Parrocchia di S. Giorgio Martire, in frazione Monzone del comune di Toano (Reggio Emilia), con quella di S. Sebastiano Martire, in frazione Macognano del comune di Montefiorino (Modena).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *agosto* 1967
Atti del Governo, registro n. 212, *foglio n.* 116. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 1967, n. **704.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della Parrocchia di S. Matteo Apostolo, con la Parrocchia di N. S. Assunta, nel comune di Pontedassio (Imperia).

N. 704. Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Albenga in data 16 settembre 1966, relativo all'unione temporanea « aeque principalis » della Parrocchia di S. Matteo Apostolo, in frazione Villaguardia del comune di Pontedassio (Imperia), con quella di N. S. Assunta, in frazione Villa Viani dello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *agosto* 1967
Atti del Governo, registro n. 212, *foglio n.* 117. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 1967, n. **705.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della Parrocchia di S. Pellegrino con la Parrocchia di S. Biagio V. e M., nel comune di Ciano d'Enza (Reggio Emilia).

N. 705. Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Reggio Emilia in data 22 novembre 1966, relativo all'unione temporanea « aeque principalis » della Parrocchia di S. Pellegrino, in contrada Cerredolo del comune di Ciano d'Enza (Reggio Emilia), con quella di S. Biagio V. e M., in frazione Canossa dello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *agosto* 1967
Atti del Governo, registro n. 212, *foglio n.* 119. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1967, n. **706.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Santa Lucia, nel comune di Trapani.

N. 706. Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trapani in data 13 dicembre 1964, integrato con dichiarazione di pari data, relativo alla erezione della Parrocchia di Santa Lucia, in contrada Torretta del comune di Trapani.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *agosto* 1967
Atti del Governo, registro n. 212, *foglio n.* 115. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1967, n. **707.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della Parrocchia di S. Bartolomeo con la Parrocchia di S. Michele Arcangelo, nel comune di Caravonica (Imperia).

N. 707. Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Albenga in data 16 settembre 1966, relativo all'unione temporanea « aeque principalis » della Parrocchia di S. Bartolomeo, in contrada Arzeno del comune di Caravonica (Imperia), con quella di S. Michele Arcangelo dello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *agosto* 1967
Atti del Governo, registro n. 212, *foglio n.* 118. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1967.

Nomina della Commissione consultiva per il Parco nazionale dello Stelvio, per il biennio 1967-1968.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 8 e 9 della legge 24 aprile 1935, n. 740, riguardante la costituzione del Parco nazionale dello Stelvio;

Considerato che occorre provvedere alla nomina dei componenti la Commissione consultiva per il Parco nazionale dello Stelvio per il biennio 1967-1968;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Sono nominati componenti la Commissione consultiva per il Parco nazionale dello Stelvio, per il biennio 1967-1968 i signori:

Ranzi prof. dott. Silvio, docente di zoologia all'Università di Milano;

Tonzig prof. dott. Sergio, titolare dell'Istituto botanico dell'Università di Milano;

Pepe ing. *Giuseppe, ispettore generale del C.F.S.*, capo dell'Ispettorato regionale delle foreste per la Lombardia, Milano;

Nangeroni prof. dott. Giuseppe, ordinario di geografia all'Università del S. Cuore di Milano, esperto;

Rossetti dott. ing. Aldo, direttore compartimentale delle FF. SS. di Milano, rappresentante del Ministero dei trasporti;

Moretti prof. ing. Attilio, ispettore generale del Corpo delle miniere, direttore del servizio geologico, rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Balsamo dott. Ettore, rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Costa gr. uff. Amedeo, vice presidente del C.A.I., rappresentante del Club Alpino Italiano;

Chiodi prof. ing. Cesare, rappresentante del T.C.I.;

il presidente della Giunta provinciale di Trento;

il presidente della Giunta provinciale di Bolzano;

il presidente della Giunta provinciale di Sondrio;

l'amministratore del Parco nazionale dello Stelvio.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1967

SARAGAT

RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1967
Registro n. 1 Az. di Stato for. dem., foglio n. 308.

(8373)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 giugno 1967.

Composizione del Consiglio e della Giunta esecutiva dell'Ente nazionale idrocarburi (ENI).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 12 e 13 della legge 10 febbraio 1953, n. 136, relativa all'istituzione dell'Ente Nazionale Idrocarburi ENI;

Visto l'art. 2 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Sulla proposta del Ministro per le partecipazioni statali;

Decreta:

Il Consiglio dell'Ente Nazionale Idrocarburi ENI è composto come segue:

Presidente:

Cefis dott. Eugenio.

Vice presidente:

Girotti ing. Raffaele.

Consiglieri:

Guidi dott. Mario, Ministero delle partecipazioni statali;

De Zerbi dott. Renato, Ministero delle partecipazioni statali;

Marinone dott. Francesco, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ristagno dott. Vittorio Ugo, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Sassi prof. Salvatore, Ministero del tesoro;

Forte prof. Francesco, Sette avv. Pietro, Campanini ing. Mario, Matteotti on. Giancarlo e Zanmatti ing. Carlo, esperti;

Reincricca Mario, rappresentante dei dirigenti e impiegati ENI;

Daccomi G. Battista, rappresentante operai ENI.

I due consiglieri di cui al n. 7 dell'art. 12 della legge istitutiva dell'Ente restano in carica fino a quando, espletata la relativa procedura, saranno effettuate le nuove designazioni dei rappresentanti del personale.

La Giunta esecutiva dell'Ente nazionale idrocarburi - ENI, è composta come segue:

Presidente:

Cefis dott. Eugenio.

Vice presidente:

Girotti ing. Raffaele.

Consiglieri:

Guidi dott. Mario;

Forte prof. Francesco;

Sette avv. Pietro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 giugno 1967

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per le partecipazioni statali
Bo

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1967
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 334

(8324)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1967.

Determinazione dei valori, delle caratteristiche tecniche e dei termini di validità e di cambio della serie di francobolli celebrativi della 50ª edizione del Giro ciclistico d'Italia.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 884, con il quale è stata autorizzata anche l'emissione di una serie di francobolli celebrativi della 50ª edizione del Giro ciclistico d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

La serie di francobolli di cui alle premesse è composta di tre valori, nei tagli da L. 40, 90 e 500.

Detti francobolli sono stampati in rotocalco su carta bianca, liscia, non filigranata; formato carta: millimetri 40×30; formato stampa: mm. 37×27; la perforatura è formata da n. 14 dentelli su due centimetri; tiratura: venticinque milioni di esemplari da L. 40, quindici milioni da L. 90 e tre milioni da L. 500; colori: quadricromia con leggende e valori in nero; ogni quartino si compone di cinquanta esemplari.

Le vignette, poggianti sul lato lungo del formato e racchiuse da un filo di cornice, ripetono scene tipiche del ciclismo sportivo e sono figurativamente espresse in maniera stilizzata, mediante una composizione grafica di linee e macchie di colore.

Il fondo di ognuno caratterizza l'aspetto vario e agonistico del Giro; nel valore da L. 40, in cui si profila un gioco di montagne, due corridori esprimono lo sforzo di una « arrampicata »; nel 90 lire due corridori impegnati nella « volata finale » giustificano lo sfondo che dà l'idea della pista di un velodromo; infine, sul fondo tutto piatto del 500 lire un gruppo di ciclisti si snoda durante una « tappa di pianura ».

Le composizioni sono completate dal marchio ufficiale della celebrazione, sfalsato in alto a sinistra e formato da un « 50° » in cifre arabe che s'intersecano nella parte centrale ed hanno il vuoto del cinque e dello zero riempito da due ruote di bicicletta; il cinque in verde e lo zero e l'esponente in rosso, con le ruote e lo spicchio centrale — formato dall'intersecazione dei due numeri — in bianco, rappresentano i colori nazionali. La scritta, in caratteri fantasia bianchi, « GIRO D'ITALIA », alla base del marchio, lo completa. La leggenda « POSTE ITALIANE » e l'indicazione del valore sono situate lungo il lato di base, rispettivamente a sinistra e a destra.

Art. 2.

I francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto saranno validi agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1968 e saranno ammessi al cambio, purchè non sciupati ne perforati, a tutto il 30 giugno 1969.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 maggio 1967

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPAGNOLLI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1967
Registro n. 29 Ufficio risc. poste e telecom., foglio n. 379

(8295)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del parco del Castello Dentice del Frasso nel comune di Carovigno (Brindisi).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Brindisi per la protezione delle bellezze naturali, nelle adunanze del 27 gennaio e 11 marzo 1965, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del parco del Castello Dentice Del Frasso nel comune di Carovigno;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'Albo del comune di Carovigno (Brindisi);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, degradando dalla via Regina Margherita verso valle e verso nord, l'area del parco costituisce dalla predetta stessa via un suggestivo punto di visuale panoramica e inoltre tutto il medesimo, esaminato da valle verso monte, si conclude con una singolare scenografia architettonica costituita dal Castello, che ha posizione predominante su tutto il circostante paesaggio, e dal relativo antistante giardino;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Carovigno (Brindisi), costituita dal parco del Castello Dentice Del Frasso, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona, comprendente l'area verde ed i fabbricati in essa contenuti, è come appresso delimitata:

A sud da tratto di via Regina Margherita, ad ovest via Cimitero, dal fronte della particella 51 sulla via Estramurale del viale esistente nella particella 40, a nord della zona verde di proprietà dell'Ente provinciale antitracomatoso dal limite di confine, ad est dallo stesso comprensorio del predetto Ente, confinante con la proprietà Lanzillotta, dal viale che dalla strada Estramurale porta verso il Castello, dagli edifici e dal verde pubblico ricadenti nella particella 59, esteso tale ultimo limite su via Francesco Crispi fino a congiungersi con la via Regina Margherita, con la precisazione che i confini che seguono i viali del parco comunale e dell'Ente provinciale antitracomatoso sono da intendersi a tre metri lineari dai fusti delle piante.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, nu-

mero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Brindisi.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Bari curerà che il comune di Carovigno provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 16 luglio 1967

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Brindisi

L'anno millenovecentosessantacinque il giorno ventisette del mese di gennaio alle ore nove e trenta in Carovigno, nella sede municipale, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Brindisi, con l'intervento dei signori:

(*Omissis*).

1) COMUNE DI CAROVIGNO (Brindisi Vincolo paesistico del parco del Castello Dentice di Frasso.

(*Omissis*).

In conseguenza, la Commissione dopo che il presidente ha interpellato i componenti a votare, con quattro voti favorevoli e uno contrario.

Decide:

1) di proporre all'on.le Ministero della pubblica istruzione ai sensi dell'art. 1, n. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, tenuto conto del disposto dell'art. 9 — n. 3 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 — il vincolo panoramico di insieme di tutta la zona compresa nell'allegata planimetria distinta con colorazione in rosso, comprendente la zona verde ed i frabricati in essa contenuti, il tutto delimitato a sud da tratto di via Regina Margherita, ad ovest via Cimitero, dal fronte della particella 51 sulla via Estramurale del viale esistente nella particella 40, a nord dalla zona verde di proprietà dell'Ente provinciale antitracomatoso dal limite di confine, ad est dallo stesso comprensorio del predetto Ente, confinante con la proprietà Lanzillotta, dal viale che dalla strada Estramurale porta verso il Castello, dagli edifici e dal verde pubblico ricadenti nella particella 59, esteso tale ultimo limite su via Francesco Crispi fino a congiungersi con la via Regina Margherita, con la precisazione che i confini segnati nella planimetria allegata che seguono i viali del Parco comunale e dell'Ente provinciale Antitracomatoso sono da intendersi a tre metri lineari dai fusti delle piante;

2) di proporre che il provvedimento sia inserito nell'elenco delle bellezze di insieme del comune di Carovigno.

Del che si è redatto il presente verbale sottoscritto dagli intervenuti, fatta eccezione per il sig. sindaco di Carovigno il quale dichiara di non voler firmare facendo presente che vi è un vizio di legittimità sulle decisioni prese dalla Commissione dovendosi ritenere non valida la riunione della Commissione da considerarsi non più in carica per scaduto quadriennio.

L'anno millenovecentosessantacinque il giorno undici del mese di marzo alle ore 9,30 in Brindisi e presso la sede dell'Amministrazione provinciale si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, con l'intervento dei signori:

(*Omissis*).

1) COMUNE DI CAROVIGNO Conferma della proposta di vincolo paesistico del Parco del Castello Dentice di Frasso.

(*Omissis*).

In conseguenza, la Commissione, con sei voti favorevoli e uno contrario delibera di confermare la proposta per l'imposizione del vincolo panoramico alla zona in parola meglio indicata nel verbale della precedente seduta del 27 gennaio 1965 che deve intendersi, a tutti gli effetti, parte integrante della presente deliberazione.

(8225)

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1967.

Autorizzazione alla S.p.A. Magazzini Agricoli Novaresi - M.A.N., ad ampliare il Magazzino generale esercitato in Novara.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1958, con il quale la S.p.A. Magazzini Agricoli Novaresi - M.A.N., con sede in Milano, piazza S. Fedele n. 2, fu autorizzata ad istituire ed esercitare in Novara, via Bartolino da Novara, un Magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Visti i decreti ministeriali 20 febbraio 1962, 18 aprile 1963 e 15 dicembre 1964, con i quali la Società predetta è stata autorizzata ad ampliare il Magazzino generale esercitato in Novara rispettivamente con tre fabbricati della superficie complessiva di mq. 1732, tre capannoni della superficie complessiva di mq. 900 circa, e quattro celle frigorifere;

Vista l'istanza con la quale la Società ha chiesto di essere autorizzata ad ampliare ulteriormente il sopradetto Magazzino generale con sei capannoni costruiti entro il recinto dello stesso Magazzino;

Vista la deliberazione n. 18 del 24 gennaio 1962, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Novara ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.A. Magazzini Agricoli Novaresi M.A.N., con sede in Milano, piazza S. Fedele n. 2, è autorizzata ad ampliare il Magazzino generale esercitato in Novara, via Bartolino da Novara, con sei capannoni indipendenti, distinti con i numeri 9, 10, 11, 12, 13 e 14, della superficie complessiva di mq. 2400, costituiti da un unico piano, meglio descritti nelle planimetrie e nella relazione tecnica presentate a corredo dell'istanza di cui alle premesse del presente decreto.

Nei predetti capannoni possono essere depositate merci nazionali, nazionalizzate ed estere.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito effettuate nei nuovi locali si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il Magazzino generale.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Novara è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 luglio 1967

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per le finanze*
VALSECCHI

(8370)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del complesso di S. Piero in Bossolo, Morrocco e S. Donato nel comune di Tavarnelle Val di Pesa (Firenze).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Firenze per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 5 maggio 1965, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, il complesso di S. Piero in Bossolo, Morrocco e S. Donato nel comune di Tavarnelle Val di Pesa;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Tavarnelle Val di Pesa (Firenze);

Viste le osservazioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte dello Ordine degli architetti della Toscana;

Vista l'opportunità di escludere dal vincolo le aree delle Chiese di S. Donato e Morrocco;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona adiacente la Pieve di S. Piero in Bossolo ha notevole interesse pubblico perchè, con la sua varietà orografica, con la diversità di destinazione culturale del suolo — che alterna estese formazioni forestali e culture tipiche dell'agricoltura toscana quali l'olmo e la vite — e la presenza sia dell'antico e celebre monumento di S. Piero in Bossolo, che di nuclei abitati ancora intatti nella struttura tardo-medioevale, inquadrati e valorizzati dalla natura circostante, rappresenta un quadro naturale di compiuta bellezza avente valore estetico e tradizionale, dove l'opera dell'uomo si fonde mirabilmente con quella della natura;

Decreta:

La zona adiacente la Pieve di S. Piero in Bossolo, sita nel territorio del comune di Tavarnelle Val di Pesa (Firenze), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

« La Romita »; poderale da « La Romita » a Casa S Antonio; congiungente in linea retta, in direzione est-ovest, da Casa S. Antonio a borro Bonazza; corso del borro Bonazza (detto anche fosse S. Michele) fino all'altezza di casa Nardini; congiungente in linea retta, in direzione nord-sud, del borro Bonazza alla poderale di Casamarina; poderale di Casamarina fino alla « Cassia »; parallela a ml. 30 dall'asse di via di Spicciano, dalla via Cassia all'altezza di quota 377; parallela a ml. 30 dall'asse della strada comunale di S. Donato, da quota 377, a quota 325 in corrispondenza del tabernacolo; parallela a ml. 30 dall'asse della strada comunale del Cerro, dal tabernacolo a quota 325, fino alla via Cassia; parallela a ml. 30 dall'asse della strada comunale nel tratto dalla via Cassia alla « Romita ».

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Firenze.

La Soprintendenza ai monumenti di Firenze curerà che il comune di Tavarnelle Val di Pesa provveda alla affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 22 luglio 1967

p. *Il Ministro*: CAIFFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Firenze

Verbale della riunione

Il giorno 5 marzo 1965 nei locali della Soprintendenza ai monumenti in Palazzo Pitti si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

TAVARNELLE VAL DI PESA - Complesso di S. Piero in Bossolo, Morrocco e S. Donato.

(*Omissis*).

Su invito del presidente era presente alla riunione l'architetto Riccardo Gizdulich della Soprintendenza per fornire agli intervenuti delucidazioni sulle proposte di vincolo riguardanti Tavarnelle e Luco di Mugello poste all'ordine del giorno.

(*Omissis*).

Si passa poi a discutere la proposta di costituire una zona tutelata ai sensi della legge sulle bellezze naturali nel comune di Tavarnelle Val di Pesa nei dintorni dei due celebri monumenti di S. Piero in Bossolo, il Morrocco e S. Donato.

L'arch. R. Gizdulich spiega ai presenti quali sono le ragioni della proposta e quali sarebbero le linee di azione che la Soprintendenza intenderebbe seguire per disciplinare l'edilizia della zona ove il vincolo venga approvato. Tali direttive verrebbero recepite dal futuro piano regolatore del comune di Tavarnelle Val di Pesa.

Il conte Fabrizio Barbolani di Montauto fa osservare che una recente sentenza della Magistratura stabilisce che un piano regolatore non può sostituirsi ad un piano paesistico e che nelle zone vincolate ai sensi della legge n. 1497 solo la redazione di qust'ultimo può dare una chiara regolamentazione a cui attenersi da parte di chi abbia interesse economico nella località.

Intervengono nella discussione in merito al problema: l'ingegner Gioia, l'arch Fagnoni e il soprintendente Morozzi.

Dopo un esame delle carte topografiche e la rinnovata richiesta che del territorio oggetto della proposta di tutela venga studiato un piano paesistico si conviene dai presenti che la zona presentata nell'allegato n. 1 al presente verbale sia da sottoporre a tutela ai sensi della legge n. 1497 in quanto essa con la sua varietà orografica, con la diversità di destinazione culturale del suolo che alterna estese formazioni forestali e culture tipiche dell'agricoltura toscana quali l'olmo e la vite, e la presenza sia di antichi e celebri monumenti quali la chiesa di S. Donato, il Morrocco e Piero in Bossolo, che di nuclei abitati ancora intatti nella struttura tardo-medioevale che sono inquadrati e valorizzati dalla natura circostante rappresenta un quadro di compiuta bellezza avente valore estetico e tradizionale.

(*Omissis*).

La seduta termina alle ore 13,20.

(8300)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1967.

Autorizzazione alla « Compagnia Fiduciaria di Amministrazioni e Revisioni - COFIDARE - S.p.A. », con sede in Torino, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E LA GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla « Compagnia Fiduciaria di Amministrazione e Revisioni - COFIDARE - Società per Azioni », con sede in Torino, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la Società istante ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata altresì la regolarità della documentazione presentata dalla Società stessa;

Decreta:

La « Compagnia Fiduciaria di Amministrazioni e Revisioni - COFIDARE - Società per azioni », con sede in Torino, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 luglio 1967

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

Il Ministro per la grazia e la giustizia
REALE

(8371)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1967.

Autorizzazione al Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori in carica a richiedere agli Enti impositori diversi dallo Stato, un compenso di lire cinque per ogni articolo dei ruoli compilati con mezzi meccanografici.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 13 giugno 1952, n. 693;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1958, col quale è stata approvata la convenzione stipulata con il Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori in carica, costituito con decreto presidenziale 2 agosto 1952, in virtù della quale è stato affidato al Consorzio medesimo il servizio della compilazione dei ruoli esattoriali con sistemi e mezzi meccanografici;

Visto l'ultimo comma dell'art. 13 dell'anzidetta legge 13 giugno 1952, n. 693, che affida al Ministro per le finanze il potere di determinare la spesa per schede e stampati occorrenti per la compilazione dei ruoli degli Enti diversi dallo Stato;

Vista la nota 20 aprile 1967, n. 2861, con la quale il predetto Consorzio chiede che sia determinato il costo degli stampati e schede occorrenti per la compilazione dei ruoli non erariali per l'anno 1966;

Vista la nota 20 giugno 1967, n. 500279, del Provveditorato generale dello Stato, Div. XV, concernente il costo degli stampati necessari per la formazione dei ruoli;

Visti i decreti ministeriali 5 ottobre 1960, n. 401233; 10 maggio 1962, n. 403476; 25 febbraio 1963, n. 409029 e 27 dicembre 1966, n. 421284; con i quali è stato determinato il costo degli stampati e schede per gli anni, rispettivamente, 1959, 1960, 1961, 1962 e 1965;

Ritenuta l'opportunità di confermare per il 1966 i criteri adottati per gli anni precedenti e di ragguagliare il costo degli stampati per articolo di ruolo, fissandolo in lire cinque per ciascun articolo:

Determina

Il Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori in carica è autorizzato a richiedere agli Enti impositori diversi dallo Stato il compenso nella misura di lire cinque per ogni articolo dei ruoli compilati nell'interesse degli Enti medesimi con mezzi e sistemi meccanografici in esecuzione della Convenzione approvata con il decreto ministeriale 3 giugno 1958, per l'anno 1966.

Roma, addì 24 luglio 1967

Il Ministro: PRETI

(8372)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1967.

Classificazione tra le provinciali di due strade consorziali in provincia di Grosseto.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Viste le deliberazioni n. 279 e n. 275, in data 1° dicembre 1965, con le quali l'Amministrazione provinciale di Grosseto ha proposto la classificazione tra le provinciali delle strade consorziali:

1) Aronna-Schiantapetto, che parte dalla strada provinciale « Accesa-Capanne », in prossimità della località La Pesta e attraversando la località Aronna si riallaccia alla provinciale suddetta in località « Schiantapetto » nelle immediate vicinanze dell'incrocio con la strada statale n. 439 (km. 6 + 700);

2) Aronna-Valpiana, che parte dalla predetta strada Aronna-Schiantapetto a sud del bivio Aronna e si allaccia alla strada statale n. 439, in corrispondenza della frazione di Valpiana (km. 2 + 900);

Visto il voto 16 maggio 1967, n. 444, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha ritenuto che le strade in parola possano essere classificate provinciali ai sensi dell'art. 4, lettera *d*) della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che le strade suddette possono, pertanto, essere clasificate provinciali ai sensi della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, sono classificate provinciali le strade:

1) Aronna-Schiantapetto, che parte dalla strada provinciale « Accesa-Capanne », in prossimità della località La Pesta e attraversando la località Aronna si riallaccia alla provinciale suddetta in località Schiantapetto, nelle immediate vicinanze dell'incrocio con la strada statale n. 439 (km. 6 + 700);

2) Aronna-Valpiana, che parte dalla predetta strada Aronna-Schiantapetto a sud del bivio Aronna e si allaccia alla strada statale n. 439, in corrispondenza della frazione di Valpiana (km. 2 + 900).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 luglio 1967

(8343) *Il Ministro*: MANCINI

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1967.

Classificazione tra le provinciali di due tratti di strada in provincia di Siena.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera 15 luglio 1966, n. 860, con la quale l'Amministrazione provinciale di Siena ha chiesto la classificazione a provinciale dei seguenti tratti di strade comunali:

a) bivio del Terrapieno-innesto super-strada « Siena-Bettolle » (scorrente nel territorio del comune di Castelnuovo Berardenga, dell'estesa di km. 1 + 000);

b) strada statale n. 73 « Senese-Aretina », in località Croce del Chiantino-stazione ferroviaria di Castelnuovo Berardenga (scorrente parte in comune di Castenuovo Berardenga e parte in comune di Asciano, dell'estesa di km. 1 + 100);

Visto il voto 16 maggio 1967, n. 654, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che i tronchi di strada in parola possano essere classificati provinciali, ricorrendo per il primo le caratteristiche di cui all'art. 4, lettera *b*) della legge 12 febbraio 1958, n. 126, e per il secondo le caratteristiche di cui all'art. 4, lettera *c*) della legge medesima;

Ritenuto che i tronchi di strada suddetti possono, pertanto, essere classificati provinciali ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, sono classificati provinciali i tronchi di strada comunali:

a) bivio del Terrapieno-innesto super-strada « Siena-Bettolla » (scorrente nel territorio del comune di Castelnuovo Berardenga, dell'estesa di km. 1 + 000), in provincia di Siena;

b) strada statale n. 73 « Senese-Aretina », in località Croce del Chiantino-stazione ferroviaria di Castelnuovo Berardenga (scorrente parte in comune di Castelnuovo Berardenga e parte in comune di Asciano, dell'estesa di km. 1 + 100), in provincia di Siena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 luglio 1967

(8341) *Il Ministro*: MANCINI

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1967.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Latina.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera 22 giugno 1965, n. 8/BG, con la quale l'Amministrazione provinciale di Latina ha chiesto la classificazione a provinciale della strada di bonifica: « Dogana Vecchia » che va dalla strada provinciale Ausente alla strada statale Appia, al km. 154,630 (estesa km. 1,530);

Visto il voto 16 maggio 1967, n. 598, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto la strada in parola in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, lettera *b*) e *d*) della citata legge n. 126;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 10 della detta legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada: « Dogana Vecchia » che va dalla strada provinciale Ausente alla strada statale Appia al km. 154,630 (estesa km. 1,530) in provincia di Latina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 luglio 1967.

(8346) *Il Ministro*: MANCINI

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1967.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Reggio Calabria.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 1650 del 29 luglio 1966, con il quale l'Amministrazione provinciale di Reggio Calabria ha deliberato di assumere in gestione provvisoria la strada di bonifica « strada statale 106 - Ellera - provinciale Camini - Stilo », ai fini della classificazione tra le provinciali della strada stessa;

Visto il voto n. 588 del 16 maggio 1967, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha riconosciuto che la strada in parola possiede i requisiti voluti dall'art. 4 della succitata legge n. 126;

Ritenuto che la strada suddetta, della lunghezza complessiva di chilometri 8 + 492 può pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di bonifica « strada statale 106 - Ellera - provinciale Camini - Stilo » di km. 8 + 492 è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 luglio 1967.

(8348) *Il Ministro*: MANCINI

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1967.

Elevazione del capitale massimo assicurabile senza visita medica.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il proprio decreto 30 dicembre 1960, con il quale sono state fissate, per le assicurazioni ordinarie senza visita medica, le misure del capitale massimo assicurabile;

Considerata l'opportunità di elevare le misure di detto capitale;

Decreta:

Il capitale massimo che l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni e le imprese che esercitano le assicurazioni sulla vita, possono assicurare con contratti ordinari, stipulati senza visita medica, per i quali è previsto un periodo di carenza di 12 mesi, può essere elevato:

per tutte le forme di assicurazione, escluse le temporanee per il caso di morte:

a premio annuo, a cinque milioni di lire;

a premio unico, ad un importo tale che il capitale sotto rischio (differenza tra le prestazioni complessive assicurate in caso di morte ed il premio unico lordo) non sia maggiore di cinque milioni di lire;

per le assicurazioni temporanee per il caso di morte:

a premio annuo, a tre milioni di lire;

a premio unico, ad un importo tale che il capitale sotto rischio non sia maggiore di tre milioni di lire.

Restano ferme le prestazioni previste durante il periodo di carenza, già fissato in 12 mesi, e le relative condizioni particolari.

Roma, addì 31 lunglio 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(8489)

DECRETO PREFETTIZIO 25 luglio 1967.

Sostituzione di un componente del Consiglio provinciale di sanità di Livorno.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

Visto il proprio precedente decreto n. 338.15.2-Gab. in data 13 febbraio 1965, con il quale è stato costituito il Consiglio provinciale di sanità di Livorno per il triennio 1965-1967;

Vista la nota dell'Ordine dei farmacisti della provincia di Livorno con la quale viene comunicato il nominativo del proprio nuovo rappresentante in seno al Consesso di cui sopra;

Ritenuto pertanto di procedere alla conseguente modificazione della composizione del suddetto Collegio;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio 338.15.2-Gab. in data 13 febbraio 1965 il dott. Francesco Farneti è nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Livorno, nel triennio 1965-1967, in rappresentanza dell'Ordine dei farmacisti della provincia di Livorno, in sostituzione del dott. Paolo Pellini, deceduto.

Livorno, addì 25 luglio 1967

Il prefetto: PUGLISI

(8304)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 10 agosto 1967.

Proroga della gestione straordinaria del comune di Santa Sofia (Forlì).

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 maggio 1967 è stato sciolto il Consiglio comunale di Santa Sofia ed è stato nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente il rag. Giuseppe Cavicchioli, vice direttore di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno.

La scadenza del periodo previsto dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, trova l'Amministrazione straordinaria impegnata nell'attuazione del programma prefissatosi, che non è stato obbiettivamente possibile portare a termine nel breve lasso di tempo a disposizione. Sono, infatti, in corso di esecuzione diverse opere pubbliche per la cui progettazione e realizzazione l'Amministrazione ha dovuto prima provvedere a reperire i necessari mezzi finanziari. Trattasi di lavori intesi a sopperire ad esigenze veramente sentite e vivamente auspicate da parte della popolazione.

E', inoltre, tuttora in corso l'opera di sistemazione e di potenziamento dei servizi comunali.

In questa situazione la cessazione dell'attuale gestione straordinaria si rivelerebbe gravemente pregiudizievole per gli interessi dell'Ente, per cui appare necessario che essa venga prorogata.

Per tali considerazioni, con decreto prefettizio in data odierna, si è provveduto a prorogare la gestione predetta a termini del già citato art 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 e 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Forlì, addì 10 agosto 1967

Il prefetto: FRANZÈ

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 15 maggio 1967, con il quale è stato sciolto il Consiglio comunale di Santa Sofia e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione dell'Ente, fino all'insediamento degli Organi ordinari, il rag. Giuseppe Cavicchioli, vice direttore di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno;

Considerato che il 14 agosto p. v. verrà a scadere il termine di tre mesi previsto dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale, per i motivi esposti nell'unita relazione, che fa parte integrante del presente decreto, venga prorogata a termini di legge;

Visti gli articoli: 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148; 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Santa Sofia, affidata al rag. Giuseppe Cavicchioli con decreto del Presidente della Repubblica, è prorogata fino all'insediamento degli Organi ordinari, a norma di legge.

Forlì, addì 10 agosto 1967

Il prefetto: FRANZÈ

(8820)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla Cassa scolastica della Scuola media statale « G. Reni » di Bologna ad accettare una donazione.

Con decreto n. A/1462 Div. I del 4 aprile 1967 il prefetto della provincia di Bologna ha autorizzato la Cassa scolastica della Scuola media statale « G. Reni » di Bologna ad accettare la donazione, in titoli, della somma di L. 900.000 ad integrazione del fondo della borsa di studio « Lorenzo Andrea Nuti » che si intitolerà « Lorenzo Andrea Nuti-Alfonso Martini ».

(8495)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1967, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1967 (registro n. 59 Pubblica istruzione, foglio n. 337), è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto l'11 maggio 1964 dal professore Balestra Luigi contro il Presidente del Consiglio pro-tempore, prof. Aldo Moro, per l'annullamento del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2024, limitatamente alla disposizione di cui agli articoli 4 e 5 dello stesso.

(8596)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 6 maggio 1967, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1967, registro n. 57 pubblica istruzione, foglio n. 369, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal prof. Giuseppe Ferrara avverso la decisione adottata il 23 dicembre 1963 dalla Commissione dei dicorsi presso il Provveditorato agli studi di Bari, in materia di mancato conferimento di supplenza.

(8597)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Università degli studi di Messina ad istituire una Scuola professionale per infermiere senza obbligo d'internato per le allieve, presso la Clinica ostetrico-ginecologica dell'Università medesima.

Con decreto n. 300.13.II.AG.42/35.723, in data 30 giugno 1967, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Messina è autorizzata ad istituire una Scuola professionale per infermiere senza obbligo di internato per le allieve, presso la Clinica ostetrico-ginecologica dell'Università medesima.

(8598)

Autorizzazione all'Amministrazione dell'Ospedale civile di Genova-Sestri ad istituire una Scuola per infermiere ed infermieri generici presso l'Ospedale medesimo.

Con decreto n. 300.16.III.34/9.413, in data 3 luglio 1967, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Amministrazione dell'Ospedale civile di Genova-Sestri è autorizzata ad istituire una Scuola per infermiere ed infermieri generici presso l'Ospedale medesimo.

(8599)

Autorizzazione all'Amministrazione del civico Ospedale di Codogno (Milano) ad istituire una Scuola per infermiere ed infermieri generici presso l'Ospedale medesimo.

Con decreto n. 300.16.III.49/21.560, in data 3 luglio 1967, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Amministrazione del civico ospedale di Codogno (Milano) è autorizzata ad istituire una Scuola per infermiere ed infermieri generici presso l'Ospedale medesimo.

(8600)

Autorizzazione all'Amministrazione del Pio Istituto Santa Corona di Milano ad istituire una Scuola per infermiere ed infermieri generici presso gli Istituti ospitalieri di Pietra Ligure (Savona).

Con decreto n. 300.16.III.74/2.561, in data 3 luglio 1967, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Amministrazione del Pio Istituto Santa Corona di Milano è autorizzata ad istituire una Scuola per infermiere ed infermieri generici presso gli Istituti ospitalieri di Pietra Ligure (Savona)

(8601)

Autorizzazione all'Amministrazione dell'Ospedale civile « S. Maria dei Battuti » di Treviso ad istituire una Scuola per assistenti sanitarie visitatrici presso l'Ospedale medesimo.

Con decreto n. 300.16.II.84/2.1397, in data 30 giugno 1967, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Amministrazione dell'Ospedale civile « S. Maria dei Battuti » di Treviso è autorizzata ad istituire una Scuola per assistenti sanitarie visitatrici presso l'Ospedale medesimo.

(8602)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 156

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 agosto 1967

1 Dollaro USA	623,21
1 Dollaro canadese	579,35
1 Franco svizzero	143,725
1 Corona danese	89,785
1 Corona norvegese	87,16
1 Corona svedese	121,035
1 Fiorino olandese	173,275
1 Franco belga	12,557
1 Franco francese	127,025
1 Lira sterlina	1736,15
1 Marco germanico	155,717
1 Scellino austriaco	24,149
1 Escudo Port.	21,655
1 Peseta Sp.	10,404

COMITATO DEI MINISTRI PER IL MEZZOGIORNO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 maggio 1967, registrato alla Corte dei conti in data 17 giugno 1967, registro n. 4 Presidenza, foglio n. 150, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto dall'Opera Nazionale Invalidi di Guerra (O.N.I.G.), avverso la mancata assunzione dell'invalido ex militare di guerra, Tridico Salvatore, nel ruolo della carriera ausiliaria della Cassa per il Mezzogiorno, è stato dichiarato inammissibile.

(8593)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 17 gennaio 1967, registrato alla Corte dei conti in data 15 giugno 1967, registro n. 4 Presidenza, foglio n. 135, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto dal signor Francesco Falcone, avverso il provvedimento tacito di rigetto degli emolumenti da lui vantati in base alle effettive funzioni svolte nel corso del suo rapporto di lavoro con la Cassa per il Mezzogiorno, è stato accolto.

(8594)

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n 20 (Settore suinicolo) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione mod. D.D. 4 su cui figuri che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a « livello Italia », ovvero che non ha beneficiato di alcuna restituzione del prelievo stesso

— Paesi terzi.

PRELIEVI IN LIRE ITALIANE PER 100 KG. DI PESO NETTO

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio Prelievo	Belgio %	Germania Prelievo	Germania %	Francia Prelievo	Francia %	Lussemburgo Prelievo	Lussemburgo %	Paesi Bassi Prelievo	Paesi Bassi %	Paesi terzi Prelievo	Paesi terzi T.C. %
01.03 -A-II		Animali vivi della specie suina, delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura, di qualsiasi età:												
	03	- scrofe da macello che abbiano figliato almeno una volta, pesanti per capo 160 kg. o più	1.962		zero		768		zero		2.660		8.581	
	02 04	- altri	2.308		zero		904		zero		3.130		10.096	
ex 02.01-A-III-a		Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate:												
	64 73	- suini macellati, presentati in carcasse intere o in mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	3.001		zero		1.175		zero		4.070		13.128	
	65 74	- prosciutto, anche in parti, non disossato	5.357		zero		1.997		zero		7.265		23.061	
	66 75	- spalla, anche in parti, non disossata . .	5.542		zero		1.645		zero		5.983		18.847	
	67 76	- lombata, anche in parti, non disossata .	4.676		zero		1.633		zero		6.880		22.095	
	68 77	- pancetta (ventresca), anche in parti . .	1.796		zero		467		zero		2.436		8.860	
	71 79	- altre	5.542		zero		1.997		zero		7.265		23.061	
ex 02.01-B-II-a-1	29 31	Frattaglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate, destinate alla fabbricazione dei prodotti farmaceutici (*a*)	zero (*b*)	0	zero (*b*)	0	zero (*b*)	0	zero (*b*)	0	zero (*b*)	0	zero (*c*)	0

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio Prelievo	%	Germania Prelievo	%	Francia Prelievo	%	Lussemburgo Prelievo	%	Paesi Bassi Prelievo	%	Paesi terzi Prelievo	T.C. %
ex 02.01-B-II-b-1		Frattaglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate, altre:		5		0		2		0		7		20
	81 91	- teste e parti di teste; gole	zero (*b*)		zero (*b*)		zero (*b*)		zero (*b*)		1.239 (*b*)		3.899 (*c*)	
	82 92	- zampe; code	zero (*b*)		zero (*b*)		zero (*b*)		zero (*b*)		470 (*b*)		1.379 (*c*)	
	83 93	- reni	zero (*b*)		zero (*b*)		zero (*b*)		zero (*b*)		4.872 (*b*)		15.164 (*c*)	
	84 94	- fegato	3.271 (*b*)		zero (*b*)		1.281 (*b*)		zero (*b*)		4.436 (*b*)		14.909 (*c*)	
	85 95	- cuore, lingua, polmone	2.011 (*b*)		zero (*b*)		787 (*b*)		zero (*b*)		2.727 (*b*)		8.497 (*c*)	
	86 96	- fegato, cuore, lingua e polmone, con trachea ed esofago (il tutto assieme) . .	2.521 (*b*)		zero (*b*)		987 (*b*)		zero (*b*)		3.419 (*b*)		11.365 (*c*)	
	89 99	- non nominate	2.521 (*b*)		zero (*b*)		987 (*b*)		zero (*b*)		3.419 (*b*)		11.365 (*c*)	
ex 02.05		Lardo, compreso il grasso di maiale non pressato nè fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato:												
		- lardo:												
	03	- - fresco, refrigerato, congelato, salato od in salamoia	1.008		zero		1.047		zero		1.368		4.490	
	05	- - secco o affumicato	1.141		zero		1.244		zero		1.547		5.064	
	07	- grasso di maiale	851		zero		317		zero		1.154		3.742	
02.06-B		Carni e frattaglie, commestibili, di maiale, salate o in salamoia, secche o affumicate:												
		- carni:												
		- - salate o in salamoia:												
	06	- - - carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna . .	3.001		zero		1.175		zero		4.070		13.128	
	07	- - - prosciutto, anche in parti, non disossato	5.357		zero		1.997		zero		7.265		23.061	

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio Prelievo	Belgio %	Germania Prelievo	Germania %	Francia Prelievo	Francia %	Lussemburgo Prelievo	Lussemburgo %	Paesi Bassi Prelievo	Paesi Bassi %	Paesi terzi Prelievo	Paesi terzi T.C %
02.06-B (segue)	08	- - - spalla, anche in parti, non disossata	5.542		zero		1.645		zero		5.983		18.847	
	09	- - - lombata, anche in parti, non disossata	4.676		zero		1.633		zero		6.880		22.095	
	10	- - - pancetta (ventresca), anche in parti	1.796		zero		467		zero		2.436		8.860	
	13	- - - altre	5.542		zero		1.997		zero		7.265		23.061	
		- - secche o affumicate:												
	14	- - - carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	4.292		zero		1.670		zero		5.820		18.774	
	15	- - - prosciutto, anche in parti, non disossato	7.863		zero		3.079		zero		10.664		33.835	
	16	- - - spalla, anche in parti, non disossata	7.917		zero		2.350		zero		8.140		25.639	
	17	- - - lombata, anche in parti, non disossata	7.203		zero		2.516		zero		10.094		32.409	
	18	- - - pancetta (ventresca), anche in parti	2.431		zero		663		zero		3.297		12.000	
	21	- - - altre	7.917		zero		3.079		zero		10.664		33.835	
		- frattaglie commestibili:												
	24	- - teste e parti di teste; gole	zero		zero		zero		zero		1.239		3.899	
	25	- - zampe; code	zero		zero		zero		zero		470		1.379	
	26	- - reni	zero		zero		zero		zero		4.872		15.164	
	27	- - fegato	3.271		zero		1.281		zero		4.436		14.909	
	28	- - cuore, lingua, polmone	2.011		zero		787		zero		2.727		8.497	
	29	- - fegato, cuore, lingua e polmone, con trachea ed esofago (il tutto assieme)	2.521		zero		987		zero		3.419		11.365	
	32	- - altre	2.521		zero		987		zero		3.419		11.365	
15.01-A-II	07	Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi, non destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari	1.050		zero		411		zero		1.425		4.595	
ex 16.01-A	06 16	Salsicce, salami e simili, di fegato di maiale	4.376 (*b*)	6	1.405 (*b*)	2	2.568 (*b*)	4	1.405 (*b*)	2	5.435 (*b*)	7	18.463 (*c*)	24

Numero		Denominazione delle merci	Importazioni da:											
della Tariffa	della Statistica		Belgio		Germania		Francia		Lussemburgo		Paesi Bassi		Paesi terzi	
			Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	T.C. %
ex 16.01-B		Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue, altri, contenenti carni o frattaglie di maiale (*d*):												
	26	- salsicce e salami, stagionati	7.307		2.175		4.185		2.175		9.135		32.155	
	27	- salami a base di sangue	3.097		1.206		1.946		1.206		3.770		11.753	
	28	- prosciutti e spalle, in vesciche od involucri simili	8.580		1.407		4.215		1.407		11.134		38.748	
	31	- non nominati	4.815		1.934		3.062		1.934		5.841		20.332	
ex 16.02-A-II	02	Altre preparazioni e conserve di fegato di maiale	4.202 (*b*)	6	1.711 (*b*)	3	2.721 (*b*)	4	1.711 (*b*)	3	5.211 (*b*)	8	17.521 (*c*)	25
ex 16.02-B-II-b		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, altre, non nominate, altre:												
		- contenenti carni o frattaglie di maiale:												
		- - contenenti esclusivamente carni o frattaglie (ad eccezione delle salse, condimenti diversi ed altre sostanze che si utilizzano per migliorarne il gusto o la presentazione):												
		- - - di maiale:												
	25	- - - - prosciutto e filetto	9.066		1.893		4.701		1.893		11.620		42.097	
	27	- - - - spalla	7.368		1.905		4.044		1.905		9.313		32.776	
	29	- - - - altre	5.244		1.852		3.180		1.852		6.451		22.144	
	31	- - - altre	4.438		2.398		3.197		2.398		5.165		17.070	
		- - altre:												
	35	- - - pasticci a base di sangue . . .	3.373		1.752		2.387		1.752		3.950		11.886	
	39	- - - non nominate	2.318		1.808		2.007		1.808		2.500		6.912	

(*a*) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*b*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota percentuale, indicata per ciascuna provenienza comunitaria sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni prelimitari alla vigente tariffa doganale.

(*c*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio della tariffa doganale comune (T.C.) sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

(*d*) Il prelievo applicabile alle salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di governo, è riscosso sul peso netto, senza tener conto del peso del detto liquido.

(5631)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Diario delle prove pratiche per il concorso per titoli ed esami a ottanta posti di agente tecnico in prova nella carriera ausiliaria tecnica, riservato al personale ausiliario ed operaio dell'Amministrazione degli affari esteri.

La prova pratica di scrittura sotto dettato per il concorso per titoli ed esami a ottanta posti di agente tecnico in prova nella carriera ausiliaria tecnica, riservato al personale ausiliario ed operaio dell'Amministrazione degli affari esteri, indetto con decreto ministeriale 1° aprile 1967 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 31 maggio 1967, avrà luogo in Roma presso il Ministero degli affari esteri, con inizio alle ore 9, il giorno 4 settembre 1967.

La prova pratica di cui al punto *b*) dell'art. 6 del relativo bando avrà luogo nella stessa sede nei giorni dal 5 al 9 settembre 1967.

I candidati ammessi al concorso dovranno presentarsi nella suddetta sede muniti di patente di guida.

(8810)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a cinquantuno posti di vice segretario in prova nella carriera di concetto del personale per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze, riservato al personale diurnista assunto ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 15 giugno 1965, n. 703.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 15 giugno 1965, n. 703, riguardante la istituzione dei ruoli organici del personale per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 832, contenente norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dei ruoli organici del personale per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze;

Considerato che nella qualifica di vice segretario in prova nella carriera di concetto del personale per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze, tenuto conto delle riserve previste nell'art. 8 e 10 della legge 15 giugno 1965, n. 703, sono conferibili cinquantuno posti mediante concorso riservato, ai sensi dell'art. 13 della stessa legge, al personale diurnista assunto per effetto degli articoli 11 e 12 della legge citata;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a cinquantuno posti di vice segretario in prova nella carriera di concetto del personale dei servizi meccanografici del Ministero delle finanze, riservato al personale diurnista assunto ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 15 giugno 1965, n. 703.

Si fa riserva di aumentare il numero dei posti di cui al comma precedente, qualora si verifichino nuove vacanze in seguito alle nomine da effettuarsi in applicazione degli articoli 8 e 10 della legge 15 giugno 1965, n. 703.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di perito industriale capo tecnico;
b) diploma di geometra;
c) diploma di ragioniere e perito commerciale;
d) diploma di maturità scientifica;
e) diploma di istituto nautico.

Sono ammessi al concorso anche i diurnisti inquadrati nella seconda categoria a norma degli articoli 11 e 12 della legge 15 giugno 1965, n. 703, ancorchè sprovvisti di uno dei titoli di studio suddetti, purchè in possesso di diploma di Istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 3.

Limiti di età

Per l'ammissione ai concorsi si prescinde dai limiti di età ai sensi dell'art. 13 della legge 15 giugno 1965, n. 703.

Art. 4.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi, redatte su carta da bollo da L. 400 (vedi schema esemplificativo all'allegato *A*) e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi o ad una delle Intendenze di finanza entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero - Direzione generale degli affari generali e personale - Ufficio concorsi - dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario, apposto su di esse dalla predetta Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi - ovvero da una Intendenza di finanza.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

le generalità, la data ed il luogo di nascita;

di essere stati assunti, tra il personale per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze, in qualità di diurnisti, ai sensi dell'art. 11 o 12 della legge 15 giugno 1965, n. 703;

il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

dalle domande dovrà risultare altresì:

il domicilio;

l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

la dichiarazione che il candidato sia disposto, in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

La autenticazione della firma può essere sostituita dal visto apposto sulla domanda dal capo dell'ufficio nel quale l'impiegato presta servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporterà l'esclusione dal concorso.

Art. 5.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione ai concorsi debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titoli di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti

dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

Termine per la presentazione dei documenti

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire all'Ufficio concorsi della Direzione generale affari generali e del personale del Ministero delle finanze entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli redatti nella forma prescritta dal successivo art. 8.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire allo Ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione i documenti di rito elencati nel successivo art. 7.

Art. 7.

Documentazione di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6, i seguenti documenti:

A) Titolo di studio: diploma originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, su carta da bollo da L. 400, del titolo prescritto per l'ammissione al concorso contemplato nel presente decreto.

Quando il diploma non sia stato rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

B) Estratto dell'atto di nascita, redatto su carta da bollo da L. 400. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, e, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di questo ultimo Comune.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero, potranno produrre un certificato della autorità consolare; la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

C) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

D) Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) Certificato penale su carta bollata di L. 400, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

F) Certificato su carta bollata da L. 400, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenente, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I documenti indicati alle precedenti lettere *A*), *B*), *C*), *D*), *E*), *F*) non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. Dovranno, invece, ai sensi dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica, essere legalizzate dal Provveditore agli studi le firme apposte sui diplomi originali e sui certificati di studi dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma.

G) Documento militare;

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dallo stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto dallo stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo da L. 400 rilasciato dalla autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400 rilasciato dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se lo aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato penale;
4) un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato penale;
4) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accettato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 8.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina all'impiego

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, degli invalidi civili, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, degli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali non di ruolo, ecc., gli interessati dovranno produrre, nei termini e per effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, numero 1385 e i combattenti della guerra di liberazione - delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, numero 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda della Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, ovvero dello stato di servizio o del foglio matricolare militare;

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 400 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invaildi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente Rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il Mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizi della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

e) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su carta da bollo da L. 400, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente comitato provinciael dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio e i figli degli invalidi per servizio di 1ª categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'Amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *c*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre e la madre;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

i) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *f*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Le vedove di guerra dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, dell'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

l) i profughi da territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato in carta bollata da L. 400 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dei territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 400, in conformità al modello previsto dallo art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 385, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, numero 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione.

I profughi disoccupati dovranno produrre un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante lo stato di disoccupazione;

n) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra, o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta legale da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *q*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente articolo 6, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

s) i mutilati ed invalidi del lavoro, nonchè gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, dovranno produrre un attestato, in bollo, rilasciato dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi sul lavoro.

Art. 9.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice composta ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 832, sara stabilita con successivo decreto ministeriale.

Art. 10.

Svolgimento delle prove

Per lo svolgimento delle prove scritte e della prova orale si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al programma indicato nel successivo art. 11.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avranno luogo in Roma.

La prova orale avrà luogo anch'essa in Roma.

Ai partecipanti al concorso non compete il trattamento di missione.

Ai candidati sarà inoltre data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte, quanto quella orale saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quella orale i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri documenti, del libretto ferroviario personale.

Art. 11.

Programma di esame

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale.

Prove scritte:

Parte prima:
Elementi di scienza delle finanze.

Parte seconda:
Algebra elementare;
Logaritmi e progressioni.

Parte terza:
Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Prova orale:

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:
Nozioni di diritto amministrativo e costituzionale;
Nozioni sulla elaborazione elettronica dei dati e sui sistemi di numerazione;
Nozioni di statistica.

Art. 12.

Prova orale

Alla prova orale del concorso indetto col presente decreto saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita tra la somma della media dei voti riportati nelle prove scritte ed il voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti. A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, all'art. 11, primo comma, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, contenente provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi civili, ed all'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, recante norme per i mutilati ed invalidi del lavoro, nonchè per gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro.

Art. 13.

Graduatoria del concorso

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 14.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore beneficieranno della esenzione dal periodo di prova.

Art. 15.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, spetta durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salvo il trattamento più favorevole di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1967

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1967
Registro n. 24 Finanze, foglio n. 288.

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 400 al:

Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (Provincia di . . . .) il . . . . e residente in . . . . Provincia di . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso al concorso a cinquantuno posti di vice segretario in prova nella carriera di concetto del personale per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze.

Dichiara di essere stato assunto tra il personale per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze, ai sensi dell'articolo . . (1) della legge 15 giugno 1965, n. 703 e di rivestire la qualifica di diurnista di . categoria.

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . (2) di non aver riportato condanne penali (3), di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito presso . . . . . . in data . . . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (4) .

Dichiara, infine, di esesre disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque residenza.

. . . . . . lì . . . . . 19 . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni: . . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . . . (5)

---

(1) Specificare l'art. 11 o 12;

(2) In caso contrario, di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi;

(3) In caso contrario indicare l'eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti;

(4) Di aver già prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva; ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », goda di congedo o di rinvio in qualità di . . ovvero perchè riformato o rivedibile;

(5) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firma ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio nel quale prestano servizio.

(7738)

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina ed assegnazione ai ruoli provinciali dei vincitori del concorso per soli titoli a posti di segretario comunale di 2ª classe in prova.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale del 13 luglio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 2 agosto 1966, con il quale è stato indetto un concorso per soli titoli a posti di segretario comunale di seconda classe in prova;

Visto il decreto in data 24 giugno 1967, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati al concorso anzidetto;

Ritenuto che nei confronti di uno dei candidati stessi la nomina deve rimanere sospesa in attesa della definizione del procedimento penale pendente a suo carico;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748 e 8 giugno 1962, n. 604;

Decreta:

I sottonotati candidati sono nominati segretari comunali di seconda classe in esperimento a decorrere dal 10 settembre 1967 e, dalla stessa data, sono assegnati ai ruoli dei segretari comunali delle Province a fianco di ciascuno indicate. Detta nomina sarà revocata nei confronti di quei candidati i quali non produrranno, nel termine che sarà loro prefisso, i documenti di rito:

1. Nardelli Antonio Potenza
2. Barone Francesco Alessandria
3. Vozzi Eduardo Avellino
4. Orsaria Antonio - Torino
5. Sparagna Andrea Cuneo
6. Tabacchi Ugo Belluno
7. Signori Lino Torino
8. Bergamasco Andrea Caserta
9. Venturini Mario Arezzo
10. Giacomuzzi Lucio Novara
11. Lattanzi Pietro Frosinone
12. Tortora Gaspare Salerno
13. Amorese Leonardo Cuneo
14. Calvanese Carmine Benevento
15. Consolante Raimondo Salerno
16. Vitagliano Umberto Benevento
17. Frittoli Italo Cremona
18. Pappalardo Giulio Potenza
19. Mazzeo Gennaro Latina
20. Guerra Francesco Saverio Torino
21. Luzzi Francesco Campobasso
22. Bartellini Pierino Pavia
23. Inguscio Enzo Romano - Trento
24. Pecorini Lando Trento
25. Cavaliere Mario Caserta
26. Lipari Carla Aosta
27. De Felice Giovanni Campobasso
28. Nassetti Floriano Trento
29. Sorci Romeo Trento
30. Casalino Giuseppe L'Aquila
31. Castiglione Calogero - Rieti
32. Izzo Luigi Caserta
33. Missagia Fidenzio Vicenza
34. Amato Pietro Rosario Cosenza
35. Perrone Michele - Trento
36. Sabato Giuseppe Rocco - Cuneo
37. Spallina Vito Armando - Alessandria
38. Dal Bello Bruno Novara
39. Resci Luigi Cosenza
40. Colpo Remigio Cuneo
41. Masciotta Vittorio Campobasso
42. Mancini Lucio Pavia
43. Breda Ennio Udine
44. Tagliaferri Antonio Cremona
45. Parodi Giovanni Battista Novara
46. Milazzo Stefano Cuneo
47. Tonzani Mario Torino
48. Salvi Paolo Torino
49. Capursi Giovanni Cuneo
50. Caminata Giuseppina Cuneo
51. Sigona Giuseppe Alessandria
52. Restivo Girolamo Torino
53. Ragona Giuseppe Reggio Calabria
54. Morreale Angelo Pavia
55. Iorio Francesco Salerno
56. Galassini Pietro Novara
57. Franzini Giovanni Novara
58. Santoro Francesco Cagliari
59. Celvatti Giovanni Avellino
60. Pulli Abele Novara
61. Sacco Alberto Cagliari
62. Cavallo Giuseppe Novara
63. Gelli Gigino Novara
64. Bernacchia Tarciso Cagliari
65. Guaglione Giovanni Bergamo
66. Romano Giacomo Aosta
67. Andruet Gelsomino Aosta
68. Bencivenni Marco Pesaro
69. Perrone Alessandro Salerno
70. Martinelli G. Luigi Alessandria
71. Romagnoli M. Felice Campobasso
72. Tidoli Giuseppe Cremona
73. Albanese Giuseppe Alessandria
74. Pianese Claudio Caserta
75. Cantalupo Giuseppe Potenza
76. Vitacolonna Raffaela L'Aquila
77. Garofalo Ambrogio Cosenza
78. Nani Luigi Alessandria
79. Di Rocco Pasquale L'Aquila
80. Bonfiglio Salvatore Campobasso
81. Mocciola Luigi Campobasso
82. Capirchio Giovanni Campobasso
83. Tagliaferri Franco Pavia
84. Soro Dante Alessandria
85. Zucco Andrea Cuneo
86. Capizzi Vincenzo Torino
87. Eramo Francescantonio - Catanzaro

88. Albano Vincenzo - Potenza
89. Greco Raffaele - Campobasso
90. Del Bene Federico - Cosenza
91. Di Salvo Liborio - Nuoro
92. Parla Giovanni - Potenza
93. Gaeta Filadelfio - Potenza
94. Lucaroni Bruno - Belluno
95. Esposito Tommaso - Benevento
96. Catalfamo Giuseppe - Caserta
97. Piunti Romano - Ascoli Piceno
98. Agnello Gaspare - Cuneo
99. Palmisani Domenico - Reggio Calabria
100. Cortesi Pietro - Aosta
101. Favata Armando - Cagliari
102. Motta Giuseppe - Asti
103. Celsa Maria Benedetto - L'Aquila
104. Marascio Elio - Catanzaro
105. Matteo Valentino - Cosenza
106. Longhin Lodino - Belluno
107. Tesoriere Francesco - Torino
108. Castagna Giovanni - Pavia
109. Rizzo Gestefano - Catanzaro
110. Cirillo Rocco - Avellino
111. Cifone Francesco - Caserta
112. Mondino Luigi - Cuneo
113. Vicentelli Giovanna - Campobasso
114. Bazzano Girolamo - Sondrio
115. Costamagna Giovenale - Cuneo
116. Schiaffo Domenico - Alessandria
117. Cernicchiaro Nicola - Potenza
118. Murano Giovanni - Rieti
119. Mazzitelli Domenico - Catanzaro
120. Montrone Francesco - Pesaro
121. Colagrande Sandro - L'Aquila
122. Mastella Ruggero - Verona
123. Lucaferri Domenico - Torino
124. Cerra Vincenzo - Torino
125. Fabiano Antonio - Cosenza
126. Napolitano Felice E. - Avellino
127. Gallina Mario - Pavia
128. Gadolini Bruno - Aosta
129. Vesprini Albino - Pesaro
130. Boccalone Salvatore - Catanzaro
131. Castagna Renato - Pavia
132. Prearo Cesare - Nuoro
133. Berrettini G. Luigi - Cagliari
134. Ominelli Franco - Udine
135. Negro Franco - Imperia
136. Danzo Mario - Vicenza
137. Scarlatelli Oreste - Campobasso
138. Pisano Italo Vitt. - Frosinone
139. Roselli Ivo - Pavia
140. De Bernardin Stadoan Ultimino - Belluno
141. Sergi Francesco - Vercelli
142. Magistrali Romano - Torino
143. Manfredi Renato - Cuneo
144. Filippini Reginaldo - Trento
145. Fasanaro Carlo - Salerno
146. Sortino Edoardo - Torino
147. Ghisoli Giancarlo - Genova
148. Dall'Armellina Adriano - Vicenza
149. Visco Pasquale - Salerno
150. De Cicco Giovanni - Cosenza
151. Gatto Carlotta - Campobasso
152. Tavelli Giuseppe - Varese
153. Schiavini Pasquale - Cremona
154. Sole Nicola - Torino
155. Buscemi Orazio - Avellino
156. Vita Rita Elena - Salerno
157. Galea Antonio - Udine
158. De Marco Luciano - Belluno
159. Cimino Santo - Nuoro
160. Danti Robertino - La Spezia
161. Corbetta Imelda - Bergamo
162. Romano Attilio - Salerno
163. Scottini Mario - Trento
164. Stoppiello Carmine - Campobasso
165. Canella Pier Angelo - Treviso
166. Cangiano Renato - Campobasso
167. Spataro Francesco - Alessandria
168. Di Cello Egidio - Catanzaro
169. Tomaselli Eraldo - Trento
170. Lupi Mario - Rovigo
171. Salvemini Pasquale - Campobasso
172. Calautti Antonio - Reggio Calabria
173. Grimaldi Giuseppe - Catanzaro
174. Battisti Diego - Milano
175. Passiante Pasquale - Belluno
176. Brucculeri Gregorio - Udine
177. Rezzani Giampietro - Pavia
178. Ghiotti Luciano - Belluno
179. Cavicchia Fiorindo - Teramo
180. Rosa Loreto - L'Aquila
181. Accardi Giuseppe - Cosenza
182. Toso Mario - Gorizia
183. Granata Calogero - Alessandria
184. Mosconi Graziano - Trento
185. Giannuzzi Francesco - Torino
186. Angioni Avelio - Cagliari
187. Musumeci Primo - Belluno
188. Cristofaro Giuseppe - Catanzaro
189. Esposito Elia - Campobasso
190. Infantino Ignazio - Torino
191. Luiselli Bernardino - Bergamo
192. Piazzolla Nicola - Trento
193. Bassani Probo - Varese
194. Talarico Chiodo Giuseppe - Catanzaro
195. Farneti Umberto - Cremona
196. Di Gregorio Giuseppe - Alessandria
197. De Pietro Fernando - Sondrio
198. Mazza Salvatore - Torino
199. D'Aprile Pasquale - L'Aquila
200. Sbaraini Gabriele - Trento
201. Calzoni Ermete - Udine
202. Masino Pasquale - Cosenza
203. Poli Sergio - Trento
204. Legittimo Antonio - Potenza
205. Importuno Pierluigi - Cremona
206. Mancuso Giuseppe - Alessandria
207. Scarfone Stefano - Reggio Calabria
208. Pacifico Matteo - Potenza
209. Martucci Umberto - Alessandria
210. Frarricciardi Antonio - Avellino
211. Manfredi Paolo - Savona
212. Spartà Gaetano - Trento
213. Eberle Giorgio - Vicenza
214. Faietti Gastone - Cagliari
215. Sanfratello Salvatore - L'Aquila
216. Valentini Franco - Chieti
217. Piccolo Silvano - Torino
218. Sessa Vincenzo - Sassari
219. Grottola Tommaso - L'Aquila
220. Folini Benito - Nuoro
221. Corrado Raffaele - Nuoro
222. Cumar Luciano - Udine
223. Colucci Stefano - Salerno
224. Gandellini Ettore - Nuoro
225. Priolo Vincenzo - Cuneo
226. Silvano Stefano - Aosta
227. Guarnieri Alfredo - Cremona
228. Molinari Tullio - Cosenza
229. Marcheluzzo Andrea - Nuoro
230. De Nicola Carlo - Cuneo
231. Troisi Carmine - Salerno
232. Morali Alessandro - Nuoro
233. Babuin Giampaolo - Sassari
234. Macera Alfredo - L'Aquila
235. Chindano Michele - Sassari
236. Galia Giuseppe - Nuoro
237. Pecorelli Domenico - L'Aquila
238. Cerchiara Salvatore - Nuoro
239. Fanfoni Mario - Milano
240. De Cesare Cesare - Viterbo
241. Russo Rosa - Campobasso
242. Innamorato Eliseo - Piacenza
243. Lazzareschi Francesco - Vercelli
244. Mazzucca Gaetano - Pescara
245. Crivellari Massimino - Vicenza
246. Petrelli Flavio - Nuoro
247. Lapomarda Ant. Lorenzo - Trento
248. Polito Rosario - Aosta
249. Lisi Fernando - Cuneo
250. Gambarotta Emilio Domenico - Alessandria
251. Toto Fernando - Aosta

252. Vita Ruffino - Cuneo
253. Buoninconti Matteo - Bergamo
254. Mori Ferdinando - Cremona
255. Agostinelli G. Battista - Cuneo
256. Tricarico Giovanni - Trento
257. Alecci Maria - Catanzaro
258. Pietrà Francesco - Torino
259. Nozzolillo Giovanni - Trento
260. Di Giuseppe Ciro - Nuoro
261. Bonfanti Angelo - Trento
262. Sirena Giovanni - Cagliari
263. Nicotera G. Battista - Cagliari
264. Scotece Mario Michele - Campobasso
265. Parisi Michele - Nuoro
266. Podda Virgilio - Cagliari
267. Fiorina Roberto - Bergamo
268. Chiecchio Mario - Cuneo
269. Massaccesi Alberto - Nuoro
270. Giorgetti Tino - Gorizia
271. Mancini Vincenzo - Nuoro
272. Cacciola Carmelo - Nuoro
273. Piscopo Giuseppe - Nuoro
274. Binaglia Giancarlo - Aosta
275. Iovine Emanuele - Potenza
276. De Biasi Vincenzo - Cagliari
277. Arsillo Alfredo - Cagliari
278. Di Scala Giovanni - Sassari
279. Galatti Filippo - Reggio Calabria
280. Carcelli Enzo - Parma
281. Zanchetta Giampietro - Udine
282. Marrano Elio Alfredo - Sassari
283. Biasutti Pietro - Nuoro

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il prefetto — direttore generale dell'Amministrazione civile — è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 30 luglio 1967

Il Ministro: GASPARI.

(8657)

MINISTERO DELLA SANITA

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a quindici posti di segretario tecnico di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera di concetto dei segretari tecnici del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 2 gennaio 1967, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1967 (registro n. 3 Sanità, foglio n. 258), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 13 aprile 1967, con il quale è stato bandito un concorso per esami a quindici posti di segretario tecnico di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera di concetto dei segretari tecnici del Ministero della sanità;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio, n. 686;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice del concorso per esami di cui in premessa, è costituita come segue:

Presidente:

Civili dott. Luigi, ispettore generale amministrativo.

Membri:

Papa prof. Vincenzo, docente di diritto;
Celli prof. Silvano, docente di scienza naturali ed igiene;
Di Gregori dott. Torquato, medico provinciale superiore;
Giani dott. Giuseppe, direttore di sezione.

Segretario:

Giorgi dott. Bruno, consigliere di 2ª classe.

Art. 2.

Alla Commissione di cui al precedente art. 1, sono aggregati, in qualità di membri aggiunti, per le prove facoltative (scritta, orale e pratiche) a fianco di ciascuno indicate:

Berardi prof. Silverio: francese e spagnolo;
Ferri prof. Alfonso: inglese e tedesco;
Corsi prof.ssa Iolanda: dattilografia;
Pavanetto prof.ssa Barbara: stenografia.

Ai componenti la Commissione predetta, nonchè al segretario sarà corrisposto il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La spesa presunta di L. 1.000.000 graverà sul capitolo 1063 dell'anno finanziario 1967.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 giugno 1967

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *luglio* 1967
Registro n. 6, *foglio n.* 378.

(8196)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Modifica del bando di concorso per esami a dieci posti di operaio di 1ª categoria con la qualifica di conducente di automezzi nel ruolo del personale operaio dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 1967, n. 455, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1967, registro n. 109, foglio n. 59, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 2 maggio 1967, con cui è stato bandito un concorso a dieci posti di operaio di prima categoria con la qualifica di conducente di automezzi nel ruolo del personale operaio dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Considerato che nell'art. 3 del decreto predetto, fra le categorie che hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età fino a 55 anni, non sono stati citati i destinatari delle norme di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

Decreta:

Art. 1.

Nell'art. 3 del bando di concorso indicato nelle premesse, è aggiunto al n. 4, dopo la lettera *n*), il seguente capoverso:

o) per i mutilati ed invalidi del lavoro, nonchè per gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851).

Art. 2.

Per i candidati appartenenti alle categorie indicate nel precedente art. 1, i quali, al 1° giugno 1967, data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, erano in possesso di tutti i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso, il termine stesso è riaperto per un periodo di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 luglio 1967

Il Ministro: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *luglio* 1967
Registro n. 110 *bilancio Trasporti Isp. gen. M.C.T.C., foglio n.* 251

(8562)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AREZZO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Arezzo.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 168 del 27 febbraio 1967, col quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di ufficiale sanitario vacanti nei comuni di S. Giovanni Valdarno e Pieve S. Stefano;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
Visto il regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Viste le designazioni prescritte dalle vigenti disposizioni di legge;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti nei comuni di San Giovanni Valdarno e Pieve S. Stefano e costituita come appresso:

Presidente:

Loreto dott. Giovanni, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Malasoma dott. Renzo, direttore di sezione del Ministero dell'interno;
Seppilli prof. dott. Alessandro, direttore dell'Istituto di igiene dell'Università di Perugia;
Gigli prof. dott. Giovanni, titolare della cattedra di patologia medica dell'Università di Perugia;
Lopes dott. Antonio, ispettore generale medico del Ministero della sanità;
Salvadori dott. Aldo, ufficiale sanitario di Arezzo.

Segretario:

Urso dott. Giuseppe, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

La Commissione avrà sede in Arezzo presso l'Ufficio del medico provinciale.

Le prove di esame del concorso avranno luogo in Arezzo, presso l'Ospedale civile « S. Maria Sopra i Ponti » e presso il Laboratorio provinciale di igiene e profilassi, con inizio alle ore 9 del 25 settembre 1967, e comunque dopo che sia trascorso un mese dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'Albo pretorio dei Comuni interessati e in quelli dell'Ufficio del medico provinciale e della prefettura di Arezzo.

Arezzo, addì 31 luglio 1967

Il medico provinciale: CIOFFI

(8626)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI LECCE

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Lecce.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 330 del 15 marzo 1966, n. 436 del 10 luglio 1966 e n. 1875 del 15 febbraio 1967, con i quali sono stati banditi pubblici concorsi per titoli ed esami per il conferimento rispettivamente della condotta veterinaria del comune di Ugento, della condotta veterinaria consorziale di Martano e Comuni uniti, nonchè della condotta veterinaria consorziale di Otranto e Comuni uniti;
Considerato che occorre provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice dei citati concorsi;
Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Lecce, dell'Ordine dei veterinari della provincia di Lecce e dei Comuni e Consorzi veterinari interessati;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1965, n. 854;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice dei concorsi pubblici per titoli ed esami in epigrafe specificati è costituita come segue:

Presidente:

Della Gatta comm. dott. Riccardo, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Taddei dott. Giordano, ispettore generale veterinario del Ministero della sanità;
Negri dott. Benedetto, vice prefetto ispettore f.f. della prefettura di Lecce;
Bianchi prof. Carlo, ordinario di clinica medica veterinaria presso l'Università di Milano;
Romboli prof. Bruno, ordinario di anatomia patologica e patologia generale veterinaria presso l'Università di Pisa;
Pepe dott. Michele, veterinario capo del comune di Lecce.

Segretario:

Montesano dott. Antonio, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità in servizio presso l'Ufficio del veterinario provinciale di Lecce.

La Commissione, che avrà la sua sede in Lecce, inizierà le prove di esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pertanto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale di Lecce, all'albo pretorio della prefettura di Lecce e dei Comuni interessati.

Lecce, addì 26 luglio 1967

Il veterinario provinciale: ANTONUCCI

(8426)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma, - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.